



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RAGUSA

In persona del giudice dott.ssa Cristina Consoli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2022 ex art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. 670/2022,  
promossa da

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi  
Ventriglia;

-ricorrente-

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RAGUSA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., [redacted]

- resistente -

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29 marzo 2022, l'insegnante [redacted] – immessa in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015, in servizio, al momento dell'introduzione del giudizio, presso la scuola primaria in provincia di Ragusa – contesta le procedure di mobilità scolastica per l'anno 2016/2017 e chiede disporsi il suo trasferimento ad una sede di servizio ubicata in uno degli ambiti territoriali, a partire da quelli della provincia di Caltanissetta, indicati con preferenza nella domanda di mobilità.

Deduce, al riguardo, di avere partecipato alla procedura di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, in fase B, su posto comune nella scuola primaria, ed alle procedure di mobilità per gli anni seguenti, senza, tuttavia, ottenere il trasferimento richiesto nella provincia di Caltanissetta.

Lamenta l'illegittimità degli esiti della mobilità 2016/2017, in quanto i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso indetto nel 2012 (partecipanti alla fase B3 della mobilità) sono stati favoriti, a prescindere dal punteggio posseduto, e, quindi, in violazione del criterio meritocratico, per la possibilità di scegliere quale sede definitiva, previo accantonamento dei posti, un ambito della provincia di assunzione. Contesta, dunque, che altri docenti con punteggio inferiore al suo, partecipanti alla medesima fase dei movimenti (B) e non assistiti da ragioni di precedenza, siano stati illegittimamente preferiti e collocati presso gli ambiti territoriali dalla stessa indicati nella domanda di mobilità.

Ha chiesto, quindi, dichiararsi l'illegittimità della procedura seguita dal Ministero e, per l'effetto, riconoscersi il proprio diritto ad essere trasferita presso gli ambiti territoriali indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza ivi espresso e sulla base del punteggio alla stessa riconosciuto.

L'Amministrazione scolastica convenuta in giudizio ha resistito al ricorso spiegando ampie difese volte al rigetto della domanda attorea.

Il ricorso è stato, altresì, notificato ai docenti interessati alla suddetta procedura di mobilità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto del termine a comparire.

Quindi, sulle conclusioni delle parti costituite, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.

\*\*\*

Il ricorso è fondato.

Al fine di delineare il *thema decidendum*, deve rilevarsi che la procedura di mobilità cui la ricorrente ha partecipato è regolata in via generale dall'art. 1, comma 108, della L. 13 luglio 2015, n. 107, che, per l'anno scolastico 2016/2017, ha previsto l'avvio di un "*piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015*". Ai sensi della disposizione citata, "*Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)*".

A regolamentare la suddetta procedura di mobilità è poi intervenuto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016, che, all'art. 3, commi 3 e 4, ha stabilito (per quanto interessa il presente giudizio) che "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del d.lgs. 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.*

*4. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti*".

Il successivo art. 6, che disciplina le distinte fasi della procedura di mobilità, ha, quindi, previsto, in relazione alla fase B1 – cui la ricorrente ha preso parte, a domanda, in quanto immessa in ruolo, come documentato, entro l'anno scolastico 2014/2015 e richiedente il trasferimento al di fuori della Provincia di titolarità – che "*Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da*

*GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.*

Sono fondate le doglianze mosse dalla ricorrente alla procedura di mobilità inter-provinciale per il detto anno scolastico 2016/2017, atteso che dall'esame degli atti prodotti in giudizio (cfr. estratto bollettino dei movimenti della scuola primaria – allegato alla memoria difensiva del MIUR) e dalle stesse deduzioni della parte resistente (cfr. memoria difensiva) emerge che altri docenti partecipanti alla successiva fase B3 della mobilità (assegnazione ambito provinciale per gli assunti da graduatorie di merito del concorso 2012), con punteggio inferiore a quello della ricorrente (pari a 92) e privi di ragioni di precedenza tra quelle tipizzate dalla contrattazione collettiva, sono stati assegnati agli ambiti della provincia di Caltanissetta (0005, 0004), indicati con preferenza nella domanda di mobilità.

Tale precedenza accordata nel trasferimento a soggetti con punteggio inferiore è scaturita dall'accantonamento di posti in favore della suddetta categoria di docenti (assunti da graduatorie di merito del concorso 2012), che, per le ragioni di seguito esposte, deve ritenersi illegittimo.

Giova richiamare, giusta il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni sottese ad alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, formatasi in materia (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 1561/2018 del 10 aprile 2018; Tribunale di Roma, sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), che hanno evidenziato l'assenza di riferimento alcuno, nella legge n. 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal C.C.N.I. per la mobilità del personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 e dalla O.M. n. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando, altresì, i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e di quella regolamentare in sede di disciplina delle procedure di cui trattasi.

Il C.C.N.I. menzionato e l'O.M. n. 241/016 introducono, invero, una preferenza in sede di mobilità per i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 che non può ritenersi fondata sulla legge n. 107/2015.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente, infatti, agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (art. 6 C.C.N.I. mobilità), mentre gli altri docenti, tra cui quelli assunti ante 2014/2015 (così come gli appartenenti alle GAE), partecipano alla procedura di mobilità interprovinciale su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Il menzionato art. 6 del C.C.N.I., in riferimento alla fase B della mobilità, dispone, infatti, che *“Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... ”.*

Con riferimento alla mobilità professionale, poi, l'allegato 1 al C.C.N.I. prevede che le relative operazioni sono effettuate nel limite del 25% delle disponibilità al termine della fase A comunale e provinciale, *“fatto salvo l'accantonamento numerico dei posti per gli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni da graduatorie di merito”*.

Seppure la legge n. 107/2015 ha espresso una preferenza, in sede di procedure per l'assunzione in ruolo, in favore degli idonei del concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), presumibilmente in considerazione della mancanza di possibilità, per molti di tali soggetti, di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. n. 297/1994, ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge), un'analoga preferenza non appare dalla legge accordata rispetto al momento, successivo all'assunzione, della mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria di cui trattasi, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012, ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera a) della medesima legge. Recita, infatti, tale norma: *“108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”*.

Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che, semmai, unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'aver gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

Neppure può ritenersi che il mero riferimento, contenuto nel citato comma 108, alla possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 di partecipare alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti assunti da GAE (senza riferimento, invece, ai posti assegnati agli idonei del concorso del 2012 nel medesimo anno), possa legittimare il suddetto accantonamento di posti in favore di tale ultima categoria di docenti, in quanto anche per questi ultimi l'assegnazione di sede per l'anno scolastico 2015/2016 doveva considerarsi provvisoria, giusta il disposto del comma 73 della medesima legge n. 107/2015, a norma del quale *“Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”*.

Inoltre, in fase di mobilità, una riserva in favore degli idonei del concorso del 2012 risulterebbe irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti interessati, nonché priva di giustificazioni, sul piano del merito (i soggetti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 secondo le ordinarie regole di reclutamento sono, infatti, come la ricorrente – cfr. domanda di mobilità – soggetti pure risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami ed hanno acquisito notevole esperienza professionale nel corso degli anni di servizio prestato).

Nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha fondatamente allegato che l'assegnazione negli ambiti della provincia di Caltanissetta (0005, 0004), indicati con preferenza nella domanda di mobilità, è stata illegittimamente consentita a soggetti con punteggi inferiori, sprovvisti di titoli di precedenza e partecipanti alla fase B3 della mobilità per l'assegnazione di sede definitiva in ambito provinciale.

Per quanto precede, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto di [ ] di ottenere il trasferimento richiesto presso uno degli ambiti territoriali indicati con preferenza nella domanda di mobilità relativa a detto anno scolastico, tenuto conto del criterio del punteggio, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

Le spese processuali possono interamente compensarsi tra le parti tenuto conto dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione controversa e della circostanza che l'Amministrazione convenuta ha agito sulla base della regolamentazione collettiva di riferimento.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ragusa, in persona del giudice dott.ssa Cristina Consoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 670/2022 R.G., disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:

dichiara il diritto di [ ] di ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il trasferimento interprovinciale richiesto prioritariamente nella provincia di Caltanissetta o

comunque presso uno degli ambiti territoriali indicati con preferenza nella domanda di mobilità relativa a detto anno scolastico, tenuto conto del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Ragusa all'esito dell'udienza del 18 novembre 2022.

Il giudice del lavoro  
Dott.ssa Cristina Consoli



**R.G. N. 670/2022**



**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
**VERBALE DI UDIENZA “CARTOLARE”**

(ex art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77)

All’esito dell’udienza del 18 novembre 2022, il giudice designato, dott.ssa Cristina Consoli, visto l’art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77, secondo il quale *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*;

visto il decreto con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico di note per trattazione scritta;

preso atto delle note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza depositate dalle parti;

decide come da separato provvedimento depositato in forma telematica.

Dispone che il presente verbale sia comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Il giudice del lavoro  
Dott.ssa Cristina Consoli